



# Comune di Pula

Città Metropolitana di Cagliari

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 24

**OGGETTO:** ESAME E VALUTAZIONE delle osservazioni pervenute in relazione alla delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 24 novembre 2015 con la quale è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 e seguenti della Legge Regionale n. 45/89.

L'anno 2018 ( Duemila diciotto) il giorno 15 ( quindici ) del mese di maggio alle ore 15:30 nel Comune di Pula e nell'abitua Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in seconda convocazione straordinaria, e in prosieguo di seduta il giorno 21/05/2018 alle ore 09:54, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1. MEDAU	CARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. COLLU	ILARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FARNETI	EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PIRISINU	OMBRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MASCIA	ANGELA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. USAI	FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. AZARA	PIERANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. CAPPATO	ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. LECCA	CARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. LUCARELLI	SIMONETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. BERGHI	ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ZUCCA	MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. PITTALUGA	ANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. LOI	ELISABETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. TOCCORI	FRANCESCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. FA	DONATELLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. ABIS	ANDREA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario comunale **Dr.ssa Maria Lucia Chessa**

**IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza** e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, **dichiara aperta la seduta.**

**Nomina degli Scrutatori: Azara, Lucarelli, Loi**

**Nomina degli Scrutatori supplenti: Collu, Usai, Toccori**

## La Sindaca da avvio alla prosecuzione dei lavori del Consiglio Comunale.

La Consigliera Toccori si dichiara incompatibile al punto 1) Giampietro Tedeschi.

### ZONA URBANISTICA G/F

- 1) **Giampietro Tedeschi (Soc. Porto d'Agumu)** (via pec 15/02/2016) – *Fa osservare che lo studio del comparto “risulta molto complicato” posto che deve essere esteso all’intero territorio e preventivamente approvato dall’Amministrazione Comunale. Ci in ragione del fatto che il comparto è caratterizzato da un’eccessiva frammentazione della proprietà . Chiede di ridurre l’area oggetto dello studio, limitandola ad una superficie massima di 60 ettari, alternativamente chiede di ridurre a tale valore l’estensione del Comparto G/F.*  
**Respingere l’osservazione** in quanto lo studio unitario è di fondamentale rilevanza per la corretta attuazione dell’intervento. Le difficoltà addotte in ordine allo studio di una area con elevato grado di frammentazione fondiaria, sono superabili facendo ricorso alle disposizioni normative contenute nell’art. 3 comma terzo della legge regionale 01 luglio 1991 n° 20 che dispone che *“Uno o più proprietari qualora dimostrino l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.”* L’Amministrazione Comunale si riserva comunque ogni ulteriore valutazione in sede di tavolo di copianificazione regionale.

Dopo breve discussione, sentito l’intervento del Consigliere Pittaluga e i chiarimenti del Geometra Donato Deidda, riportati nel verbale integrale di seduta, il punto 1) “Giampietro Tedeschi” viene messo ai voti con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	11	
Voti contrari	0	
Astenuti	3	Pittaluga - Fa - Abis

### ZONA URBANISTICA G

- 1) **Locche Elvira G1.1 servizi** (prot. 1708 del 26/01/2016) – *Fa osservare che l’area in Catasto al Foglio 34 mappale 1049 di mq 4017 avrebbe vocazione di zona di completamento ricadendo nel perimetro del centro urbano e trovandosi all’intersezione tra la via Lamarmora e la prosecuzione di Via Porrino con presenza di tutte le opere di urbanizzazione. Chiede di attribuire all’area la destinazione urbanistica di zona B o C. In subordine chiede che venga attribuita un volumetria superiore per la realizzazione dei servizi e che venga eliminato l’obbligo di pianificazione con lo strumento del Piano Particolareggiato:*  
**Respingere le osservazioni** in quanto l’area di vasta estensione (4117 mq) non può essere classificata zona B non presentando i requisiti prescritti dall’art. 3 del decreto dell’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983. Non è inoltre condivisibile la proposta alternativa di classificazione in zona C, in quanto trattasi di area interclusa da nodi viari la cui presenza rende quantomeno inopportuna la previsione di insediamenti residenziali o di altra natura, apparendo più adeguata al contesto la

destinazione conferita in sede di adozione del PUC di zona G per servizi, destinazione che viene confermata in toto. Anche la richiesta, formulata in ulteriore subordine, di attribuire maggiore volumetria va disattesa in quanto va limitata al minimo, sia per ridurre ogni impatto, trattandosi di uno degli accessi principali al centro abitato, sia per la presenza delle ridette infrastrutture viarie. Non risulta infine possibile prescindere dal preventivo atto di pianificazione urbanistica, per palese contrasto con l'articolo 4 del DA n. 2266/U del 20 dicembre 1983 che prescrive, con indice di utilizzo superiore al valore di 0.01 mc/mq, il piano attuativo, come ribadito dalla circolare esplicativa n. 1 del 10 maggio 1984 punto 9.

**La Consigliera Toccori non è presente in aula.**

Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi dei Consiglieri Pittaluga, Farneti, quello della Sindaca e i chiarimenti del Geometra Donato Deidda, riportati nel verbale integrale di seduta, il punto 1) "Locche Elvira" viene messo ai voti con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	11	
Voti contrari	0	
Astenuti	3	Pittaluga - Fa - Abis

- 2) **Cappellari Elena G1.d** (prot. 3131 del 12/02/2016) – *Fa osservare l'inadeguata suddivisione del comparto G1.d, non rispondente all'effettivo stato delle proprietà e propone l'allineamento in tal senso, in modo che il detto comparto G1.d risulti suddiviso in comparto G1d-1 e comparto G1d-2. Chiede inoltre la introduzione della previsione di monetizzazione in luogo delle cessioni delle aree per standard urbanistici: **Accogliere le osservazioni** in quanto l'allineamento richiesto non comporta modifiche sostanziale e agevola l'attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico. Per quanto attiene la possibilità di introdurre l'istituto della monetizzazione si ritiene che tale previsione debba essere rinviata ad uno specifico regolamento comunale che dovrà tenere conto dei seguenti elementi essenziali:*

- Accertata impossibilità di reperimento delle aree
- Fissazione di tetto massimo nell'ambito del quale contenere la monetizzazione
- Presenza di lotto intercluso già completo e funzionale sotto il profilo delle opere di urbanizzazione primaria
- Localizzazione delle aree da acquisire con i proventi della monetizzazione
- Determinazione del prezzo di unitario delle aree oggetto di monetizzazione
- Compartecipazione alle spese di trasferimento dello standard in altre aree, comprese spese per eventuali frazionamenti, notarili e spese generali necessarie per il trasferimento dello standard
- Individuazione di specifico capitolo di bilancio per l'introito dei proventi, vincolata alla acquisizione delle nuove aree a standard
- Valutare la possibilità di effettuare la cessione entro un determinato raggio dal punto di intervento, qualora in tale raggio la proprietà disponga di altre aree

Si rinvia pertanto ogni decisione in merito alla possibilità di introdurre la monetizzazione a tale eventuale regolamento.

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	11	
Voti contrari	0	
Astenuti	3	Pittaluga - Fa – Abis

**I Consiglieri Lucarelli, Usai, Collu e la Sindaca si dichiarano incompatibili al punto 3).**

- 3) **Abertino Michele G1.g** (prot. 2875 del 10/02/2016) – *Propone di estendere il comparto C1.g, trasformando l'adiacente zona agricola E1, con la finalità di incrementare la volumetria per uso turistico alberghiero: **Respingere le osservazioni** in quanto una ulteriore trasformazione della zona G per insediare volumi turistico-alberghieri si pone in contrasto con gli usi consentiti in zona G dal Decreto Floris. Infatti ai sensi dell'art. 3 del citato decreto sono "Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili". L'Amministrazione Comunale si riserva comunque ogni ulteriore valutazione in sede di tavolo di copianificazione regionale.*

**Presiede l'Assessore Farneti.**

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	10	
Voti favorevoli	7	
Voti contrari	0	
Astenuti	3	Pittaluga - Fa – Abis

- 4) **Giua Matteo G1e –G1f** (prot. 3085 del 12/02/2016) – *Propone di adattare il comparto G1e alle effettive risultanze catastali: **Accogliere le osservazioni** trattandosi di modifica non sostanziale consistente nel mero allineamento del comparto alle effettive intestazioni catastali.*

**La Sindaca risulta assente, mentre rientra in aula la Consigliera Toccori.**

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

**La Sindaca si dichiara incompatibile al punto 5).**

**Presiede la Consigliera Collu.**

- 5) **Schirru Maria Giulia G1a** (prot. 3089 del 12/02/2016) – *Propone di trasformare parte della zona G1a (servizi supporto aree cimiteriali) in zona C: **Respingere le osservazioni** in quanto l'area di cui si chiede la classificazione in zona C ricade all'interno del perimetro di tutela condizionata del bene paesaggistico denominato "Chiesa di San Raimondo – Cimitero" ove non è consentita nuova edificazione. Il bene è indicato nella tavola 4.1 del PUC.*

**Dopo breve discussione, sentito l'intervento della Consigliera Toccori e i chiarimenti del Geometra Deidda, riportati nel verbale di seduta, il punto 5) "Schirru Maria Giulia" viene messo ai voti con il seguente risultato:**

**Il Consigliere Zucca risulta assente al momento della votazione.**

Consiglieri presenti e votanti	13	
Voti favorevoli	9	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Loi – Fa - Toccori

- 6) **Picciau Giancarlo (Consorzio Agrario di Sardegna)** (prot. 3403 del 16/02/2016 che ha integrato il prot 25155 del 02/12/2015) – *Asserisce l'osservante che con nota prot. 25730 del 16/02/2014 dello SUE (Sportello Unico Edilizia), era stato evidenziato – in relazione alla presentazione nel lotto in questione di una struttura media di vendita alimentare – che il PUC adottato nel maggio 2014 classificava il lotto come zona B, e che non sarebbe stato formalizzato l'esito positivo del procedimento nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla chiusura dei lavori della conferenza. Asserisce inoltre che la nuova destinazione urbanistica impressa con deliberazione del consiglio comunale del 3 settembre 2015 avrebbe avuto lo scopo di impedire la realizzazione della struttura di vendita. Specifica di avere presentato ricorso al TAR avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 27/2015 ritenendola carente sotto alcuni passaggi endoprocedimentali. Il Comune avrebbe poi cercato di colmare tali carenze riadottando una nuova delibera, la n. 30 del 24/11/2015, che così avrebbe ammesso tutti i vizi di legittimità. Il Consorzio fa presente che se le osservazioni non venissero accolte permarrebbe il suo interesse all'annullamento della delibera consiliare n. 27/2015 da cui deriverebbe il proprio diritto al ristoro dei gravissimi danni economici subiti e subendi per il mancato rilascio del titolo autorizzatorio finale. Confida in un ripensamento del Consiglio Comunale affinché riconfermi la precedente destinazione urbanistica, facendo così salvo il procedimento SUAP. **Respingere le osservazioni** va anzitutto premesso che per consolidato orientamento giurisprudenziale le scelte operate dall'amministrazione comunale in sede di pianificazione urbanistica godono di ampi margini di discrezionalità e sono dunque sottratte al sindacato di legittimità, salvo i casi in cui risultino inficiate da errori di fatto, illogicità o in conflitto con particolari situazioni. Nel caso di specie, prima che il PUC imprimesse all'area una differente destinazione urbanistica, vero è che il proprietario aveva avviato la procedura per ottenere il titolo edilizio per la realizzazione di una struttura di vendita, ma alla data di adozione del nuovo strumento urbanistico (3 settembre 2015) il SUAP non aveva ancora emesso il provvedimento finale in quanto il consorzio agrario ha provveduto al versamento degli oneri dovuti solamente in data 14 settembre 2015 e cioè dopo la delibera del consiglio comunale del 3 settembre 2015. L'articolo 20 delle direttive in materia di SUAP approvate con delibera della Giunta Regionale n. 39/55 stabilisce che unitamente alla DUAAP l'interessato deve presentare il calcolo degli oneri di concessione e per i casi di DUAAP in immediato avvio deve allegare la ricevuta del versamento, mentre per i procedimenti in conferenza di servizi il pagamento può avvenire all'esito dei lavori della conferenza, ma comunque prima della emissione del provvedimento finale. Risulta agli atti che la conferenza*

si è chiusa il 17 dicembre 2014 mentre il versamento è stato effettuato solamente il 14 settembre 2015. Peraltro, anche versando nell'ipotesi di avvenuto rilascio del titolo edilizio, questo, per espressa previsione dell'art. 15 del DPR/2001, il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati nel termine di 3 anni. Nel caso di specie l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ha addirittura preceduto il momento in cui sono stati prodotti i versamenti necessari al rilascio del titolo.

### **Il Consigliere Farneti risulta assente.**

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

### **ZONA URBANISTICA H**

- 1) **Meluzzi Roberto – zona H Porto Columbu** (prot. 3127 del 12/02/2016) – *Premette di avere realizzato opere nel Comune di Pula, ma autorizzate dal Comune di Sarroch per via delle incertezze del confine comunale e che continuano ad esserci una serie di opere pubbliche e private entro i 300 metri dal mare, quali strade asfaltate, illuminazione pubblica, rete idrica, fognatura e telefono per uno sviluppo di 70 metri. Inoltre sono presenti recinzioni in muratura e porzioni di immobili, un tratto di strada bianca realizzata dal Comune di Pula per raccordare Porto Columbu con Pula e un'area lungo la strada bianca utilizzata come parcheggio. Sulla scorta di ciò ritiene che il redattore del PUC abbia "falsamente" descritto lo stato di fatto e che sarebbe auspicabile rivedere le destinazioni urbanistiche. La destinazione H1 impressa alle aree distinte in Catasto al Foglio 25 mappali 2-237 e E2 impressa alle aree distinte in Catasto al Foglio 19 mappale 30, viene ritenuta inappropriata in quanto non costituita da arenile ma da terra, prato e vegetazione. Inoltre la zona E2 non consente la presenza di opere edili ad uso abitativo in superfici ridotte. Afferma che le opere e le aree in oggetto "ricadono di fatto nella zona F del piano di fabbricazione attuale del Comune di Sarroch" e conclusivamente propone di destinare a zona H4 le H2 e mantenere in luogo della H1 la zona urbanistica F. : **Respingere le osservazioni** L'area cui il PUC ha impresso la classificazione di zona H1 è inclusa nell'ambito di paesaggio n. 1 ed è stata selezionata in base alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, attraverso un processo di rilevazione e conoscenza cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici. La classificazione di zona F suggerita sarebbe del tutto inappropriata non risultando sul sito specifico e nell'ambito della giurisdizione territoriale di Pula, che si siano sviluppate iniziative turistiche tali da incidere significativamente sulle dinamiche territoriali. La circostanza che il limitrofo Comune di Sarroch abbia erroneamente eseguito o autorizzato opere interessanti in minima parte il territorio comunale di Pula, non costituisce elemento condizionante per le scelte che l'amministrazione comunale di Pula è chiamata a fare, dovendo le specifiche problematiche sollevate, trovare soluzione in altra sede. Per quanto riguarda le zone E2 vale lo stesso ragionamento, né peraltro il Comune di Pula ha interesse urbanistico a conferire a minime porzioni di territorio destinazioni diverse da quelle del circostante territorio agricolo.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis – Toccori

- 2) **Meluzzi Roberto – zona H2 rio Pula** (prot. 3127 del 12/02/2016) *Ritiene che i terreni in Catasto al Foglio 18 mappali 148,193,21,20,150, oggetto in passato di attività di cava, debbano essere bonificati dal Comune. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno “inserire i terreni in una zona da ripristinare prioritariamente, sempre agricola”. La zona H2 contribuirebbe a dare un valore ancora inferiore e ribadisce che lo stato di degrado e l’allargamento del letto del fiume è imputabile al mancato ripristino ambientale da parte del Comune.: **Respingere le osservazioni** in quanto le argomentazioni a supporto sono prive di fondamento in punto di fatto e di diritto. L’Amministrazione Comunale non ha alcun onere per il ripristino di terreni sfruttati per l’attività di cavazione di inerti da parte di privati. Dalla documentazione prodotta a corredo delle osservazioni si evince chiaramente che i terreni vennero acquistati da un fallimento, che erano adibiti a cava e risultavano, fatta eccezione del solo mappale 48, completamente invasi dalle acque del fiume, con loro unico utilizzo possibile rappresentato dalla cava, tanto da dover ritenere che il loro valore di mercato fosse quasi simbolico. Parte dei terreni è inclusa nell’alveo del rio Mannu ai quali non può che essere impressa la classificazione di zona H.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

- 3) **Pargentino Ennio (Calabernardini srl)** (prot. 3225 del 15/02/2016) – *Ricostruisce l’excursus di una pratica inerente la proposta di Piano Attuativo presentata al Comune il 30 gennaio 2013, che si è arrestata a seguito dell’adozione del PUC e in particolare a seguito della decisione dell’amministrazione comunale di conferire all’area in catasto al Foglio 58 mappale 402, una diversa destinazione urbanistica (H), rispetto a quella inizialmente conferita in fase di prima adozione (F). Richiama le proprie precedenti osservazioni e la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 19 dicembre 2013 con la quale dette osservazioni vennero respinte. Nell’attualità contesta la scelta operata con DCC n. 30 del 24 novembre 2015 che conferma la destinazione urbanistica di zona H in quanto, a suo dire, la scelta sarebbe fondata sul presupposto che l’area presenta “caratteristiche di bosco”, presupposto ritenuto erroneo, avvalorando l’affermazione mediante allegazione di una perizia a firma di dottore agronomo, da cui si evincerebbe che gli alberi e la macchia mediterranea incidono per una percentuale molto bassa, richiamando le disposizioni del D.Lgs 227/2001. La perizia reca la conclusione che nell’area oggetto di studio non è presente bosco litoraneo e neanche bosco artificiale. La valutazione forestale, inoltre sarebbe riferita non all’area in esame bensì ad altra area leggermente più a est. Non presenterebbe – l’area stessa – i pregi naturalistici, storico, archeologico, scientifico e ambientale e naturalistico, venendo così meno le ragioni di salvaguardia imposte con il PUC. Di contro si evince che per le zone F risultano disponibili volumetrie non ancora assegnate che potranno essere attribuite all’area in esame nella misura che riterrà l’amministrazione comunale: **Respingere le osservazioni** Va in generale osservato che per consolidato orientamento giurisprudenziale le scelte operate*

dall'amministrazione comunale in sede di pianificazione urbanistica godono di ampi margini di discrezionalità e sono dunque sottratte al sindacato di legittimità, salvo i casi in cui risultino inficiate da errori di fatto, illogicità o in conflitto con particolari situazioni. Nel caso di specie non si ravvisano né errori di fatto né illogicità, avendo l'amministrazione comunale, seguito un percorso logico e condiviso con le autorità preposta alla VAS, rivedendo le proprie scelte iniziali in funzione di specifiche osservazioni formulate da soggetti ambientali (Difesa Ambiente). I rilievi attualmente formulati non sono tali da determinare un automatica revisione delle scelte operate, che restano confermate. Risulta agli d'ufficio che con istanza del 27 giugno 2016 sia stata inoltrata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente istanza di revisione del parere espresso con nota 23112 del 11 novembre 2013, cui lo stesso Assessorato con nota di riscontro prot. 56408 del 19 settembre 2016, ha pienamente manifestato di mantenere la propria posizione.

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

- 4) **Contu Valentina – zona H4 Calabernardini** (prot. 3235 del 15/02/2016) *Ritiene che le valutazioni per la individuazione dell'ambito di paesaggio siano state condotte in modo generico e che le indicazioni di progettualità in esso contenute mal si conciliano con la classificazione di zona H. Ritiene tale classificazione arbitraria, non giustificata da motivazione naturalistico-ambientali, facendo pensare che sia stato un intervento punitivo quasi un vulnus certamente censurabile in sede giurisdizionale amministrativa (TAR). Propone una destinazione di fruizione turistico ricreativa per la creazione dei così detti "parchi avventura" modificando l'art. 33 delle norme tecniche di attuazione con la specifica previsione di dette strutture: **Accogliere le osservazioni entri i limitati che seguono**. Disattese tutte le considerazioni svolte in ordine ai criteri di scelta della destinazione urbanistica di zona H4 impressa all'intera area di circa 38 ettari, viene positivamente valutata la proposta, in quanto la previsione di una parco avventura nell'ambito di una zona urbanistica di tutela ambientale, purché non impattante, appare del tutto compatibile. Peraltro le norme tecniche di attuazione danno ampia apertura in tal senso, risultando che ai sensi dell'art. 33.5 sono sempre consentiti interventi volti alla conoscenza e alla fruizione turistico-ricreativa ed ambientale del territorio. Tuttavia, in considerazione della vasta estensione della zona H4 l'amministrazione comunale subordina la fattibilità di tali strutture a un piano generale di intervento, con specifica disciplina sulla qualità delle strutture, sulle superfici minime di intervento, sulle dimensioni e sul corretto rapporto di strutture da prevedere in relazione all'intera estensione della zona H, oltre alla eventuale previsione di infrastrutture necessarie per il corretto funzionamento dei necessari servizi igienici, eventuale illuminazione e viabilità interna.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14
--------------------------------	----



Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

### **ZONA URBANISTICA S**

- 1) **Pretta Salvatore** (prot. 1496 del 22/01/2016) *Sul presupposto che l'area è stata parzialmente sgravata dal vincolo archeologico ritiene che l'area stessa – alla quale a suo avviso il PUC avrebbe impresso la classificazione urbanistica di "area agricola urbanizzata" – debba essere classificata F turistica : **Respingere le osservazioni:** L'area in esame, in catasto al Foglio 37 mappale 13, contrariamente a quanto indicato dal formulane le osservazione non è stato classificato "area agricola urbanizzata", bensì in zona S1 (Nuovi Servizi Area Urbana). L'osservazione, tesa ad imprimere all'area la classificazione di zona F turistica, non è accoglibile in quanto l'area medesima per gran parte della sua estensione risulta ancora vincolata dalla Soprintendenza Archeologica per via della presenza di una villa di epoca tardo romana evidenziata da saggi stratigrafici del 1984. L'area è inclusa all'interno del perimetro di tutela integrale del bene paesaggistico denominato "Villa sa Guardiola" ove è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle unicamente consentite e consistenti esclusivamente in attività di studio, scavi, ricerche e restauro.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

- 2) **Ibba Iginò – Marongiu Maria Luisa – Cauli Vittorio** (prot. 3279 del 15/02/2015) *Fanno osservare che si tratta di un sito ricco di storia (è stata allegata una specifica relazione) e non ritengono coerente la destinazione di zona S3 impressa dal PUC all'area identificata in Catasto al Foglio 35 mappali 1473 – 1474 (ex 155) – 466 – 467 – 1220 – 1209 – 1223 – 1221 – 1210 – 1224 – 1213 – 1222 – 1212. Non ritengono nemmeno coerente la fascia di tutela integrale che sarebbe stata apposta aprioristicamente. Propongono di dichiarare tale area come zona G con specifica destinazione ad edifici riservati a servizi di interesse generale sovracomunale e regionale, quali attività religiose e ricreative/commerciali di vario genere, mirate alla ricettività culturale, promuovendo la storia dei luoghi. Il particolare vengono proposti usi specifici per l'ex convento (museale, mostre ecc) e per i piccoli edifici residenziali (micro attività alberghiera ecc). **Respingere le osservazioni:** La chiesa di San Raimondo e un Bene Paesaggistico oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 49 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale. Il verbale conclusivo delle attività di copianificazione è stato sottoscritto in data 12 settembre 2014. La chiesa è inclusa nel perimetro di tutela integrale con disciplina volta sostanzialmente alla conservazione del bene, mentre gli altri fabbricati sono inclusi nel perimetro di tutela condizionata ove non è consentita nuova edificazione ma solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo e risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se tesi alla eliminazione degli edifici non coerenti con i valori culturali del bene tutelato. Viene pertanto confermata la destinazione di zona S.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Pittaluga - Fa – Abis - Toccori

**La seduta è sospesa alle ore 10:55. I lavori riprendono alle ore 11:32.**

**Risulta assente il Consigliere Pittaluga.**

**I Consiglieri Zucca, Berghi, Pirisinu, Lucarelli, Fa e Toccori si dichiarano incompatibili al punto 1).**

#### **OSSERVAZIONI PROCEDURA VAS E INCONTRI PUBBLICI**

- 1) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all’Industria** (prot. 3969 del 05/02/2016): *Chiede di modificare la compatibilità urbanistica delle aree del PUC identificate come zone agricole e che ivi possa essere permessa, previo procedimento di intesa, ai sensi della LR 15/2002, l’apertura di nuova attività estrattive: **Respingere le osservazioni** in quanto le disposizioni contenute nell’articolo 8 della LR 9 agosto 2002 trovano diretta applicazione nei comuni senza previo formale recepimento nella strumentazione urbanistica. Diversamente opinando si darebbe adito a ritenere che qualsiasi normativa regionale non possa trovare applicazione in assenza di recepimento comunale, mentre così non è.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	7	
Voti favorevoli	6	
Voti contrari	0	
Astenuti	1	Loi

- 2) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici Servizio Territoriale Opere Idrauliche** (prot. 2714 del 08/02/2016): *Il Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari non ravvisa la necessità di fornire indicazioni in questa fase di procedura VAS, rispetto alle proprie competenze ex R.D. 523/1904 (Polizia acque pubbliche). Coglie l’occasione per ricordare la necessità di rispettare le suddette disposizioni in fase di redazione dei progetti di opere e infrastrutture e in particolare ricorda che l’imminente approvazione dello studio di compatibilità idraulica del Rio Mannu, comporterà l’adozione di portate più cautelative e superiori di quelle attuali, situazione di cui il PUC dovrà tenere debita considerazione : **Accogliere le osservazioni** nel senso che si prende atto di quanto rappresentato e verrà interessata la competente sezione professionale dell’ufficio del piano affinché venga tenuto in debita considerazione quanto è stato rappresentato.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12
Voti favorevoli	10

Voti contrari	0
Astenuti	2 Fa e Loi

- 3) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport** (prot. 3025 del 11/02/2016) *Comunica di non avere osservazioni in merito – Si prende atto.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0
Astenuti	2 Fa e Loi

- 4) **Autorità Portuale di Cagliari**: *Comunica che il territorio comunale di Pula non rientra nella propria circoscrizione di competenza – Si prende atto.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0
Astenuti	2 Fa e Loi

- 5) **Ministero delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica** (prot. 3565 del 11/02/2016): *Osserva che non risulta inserita una normativa di salvaguardia urbanistica relativamente ai beni archeologici presenti nel territorio e le emergenze archeologiche inserite nella zonizzazione sono altresì prive di adeguata normativa. Si chiede il pieno recepimento delle risultanze istruttorie emerse durante la fase di copianificazione **Accogliere le osservazioni** in quanto l'osservazione è fondata. Si provvederà a recepire integralmente i contenuti degli atti di copianificazione regionale i cui lavori si sono conclusi con la sottoscrizione del verbale del 12 settembre 2014, che contiene adeguata disciplina di salvaguardia in relazione ai Beni Archeologici.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0
Astenuti	2 Fa e Loi

- 6) **Gruppo di Intervento Giuridico e Amici della Terra** (prot. 3396 del 16/02/2016): *Ritiene, il formulante le osservazioni, che l'Area di Agumu, di particolare pregio ambientale, con vincolo paesaggistico e con vincolo di integrale conservazione nella fascia dei trecento metri dal mare, inclusa nel PPR in parte boschi e in parte colture erbacee specializzate, classificata dal vigente Programma di Fabbricazione in zona H, presenti sotto il profilo della scelta*

*urbanistica operata dal PUC, insuperabili criticità, anche per via dei pareri negativi espressi nel 2007 dalla Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna e della Soprintendenza dei Beni Archeologici di Cagliari. Nelle zone H1 sarebbe inoltre stato previsto, inopinatamente, l'uso di interventi finalizzati alla fruizione per fini turistici ricreazionali: **Respingere le osservazioni** in quanto prive di pregio. Le valutazioni di carattere ambientale sono già state svolte nel procedimento di VAS attivato in occasione della adozione del PUC del 2013/2014, procedimento che si è concluso con parere motivato positivo del Dirigente della Provincia di Cagliari espresso con determinazione n. 53 del 14 maggio 2014. Con la nuova adozione del PUC operata con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 24 novembre 2015, ferma la previsione della Zona G/F, sono state persino ridotte le previsioni volumetriche, dunque con minore impatto ambientale e paesaggistico. L'articolo 31 delle NTA prevede l'espresso divieto di edificare nella fascia dei 300 metri dal mare. Per quanto riguarda la presenza di pericolosità idraulica Hi4 le stesse norme prevedono espressamente la redazione di un progetto di mitigazione, mentre per quanto riguarda le zone H1 l'articolo 10 bis della L.R. 45/89 prevede che le opere a servizio della balneazione, di facile rimozione, non sono soggette al vincolo di integrale conservazione. Anche in assenza di PUL è comunque consentito, nella fascia dei 300 metri dal mare, il posizionamento di strutture amovibili al servizio della balneazione, per una durata non superiore a 90 giorni.*

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0
Astenuti	2 Fa e Loi

- 7) **Massa Andrea** (prot. 2432 del 05/02/2016) – Si fa integrale rinvio alle valutazioni svolte in ordine alle osservazioni prot. 3121 del 12 febbraio 2016 (punto 6 zona E2 del presente atto)

Messa ai voti la sopra citata osservazione, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	12
Voti favorevoli	10
Voti contrari	0
Astenuti	2 Fa e Loi

#### **RITENUTO:**

CHE l'amministrazione comunale traendo spunto anche dalle osservazioni complessivamente formulate al PUC, intende affinare ulteriormente le proprie scelte di pianificazione, rivalutandole e introducendone delle nuove. Le osservazioni formulate hanno infatti fornito

spunto per attivare un momento di riflessione sullo sviluppo urbanistico, economico e sociale e per ritrovare sintonia e armonia con la cittadinanza.

Il confronto con i cittadini che si è attivato e che ha determinato un'ampia partecipazione espressa con i contenuti delle osservazioni ricevute e analizzate, consente ora di ragionare meglio sulle scelte da effettuarsi e da proporre al tavolo tecnico di rivisitazione del consistente lavoro sin qui svolto.

Sul piano metodologico sono state prima individuate le linee strategiche generali in modo da poter ragionare meglio sulle direttrici di pianificazione, successivamente sono stati analizzati gli effetti voluti dal PPR sul territorio e individuati i punti di arrivo quali obiettivi di carattere generale che il piano si prefigge di raggiungere in sede di rivisitazione, attività opportuna e necessaria per il più ampio recepimento delle osservazioni formulate e per la introduzione dei nuovi intendimenti di pianificazione.

Le linee strategiche complessive che si è ritenuto di individuare sono state suddivise in due macro categorie territoriali: l'ambito urbano e l'ambito extraurbano.

### **AMBITO URBANO:**

Dall'analisi del contesto è emerso che l'identità di Pula è fortemente connotata dai valori della storia passata e la popolazione è consapevole del rilevante interesse ambientale del proprio territorio e dà forti segnali perché venga accresciuto il suo valore, anche in virtù del forte sviluppo turistico su cui poggia l'economia locale.

Il Paesaggio attuale di Pula non si discosta molto, nelle sue componenti essenziali, da ciò che era al tempo del suo insediamento: il nucleo storico è rimasto compatto e solido unitamente alla struttura viaria e le abitazioni anche se contaminate dall'uso del cemento non sono particolarmente alterate nella loro consistenza stereometrica. Resiste il modulo piano terra e piano primo quasi a ricordo della cultura rurale del luogo, quindi delle case dei popolani di Nora.

Gli abitanti di Pula amano il verde e nelle abitazioni, sia quelle del centro storico che quelle delle successive espansioni, sono presenti giardini ben curati e ricchi di vegetazione ornamentale e fruttifera, che sicuramente consentono di connotare l'abitato come una vera e propria **città giardino** tra i più colorati e interessanti dell'hinterland cagliaritano.

Osservando il territorio dalla collina "Su Casteddu" verso il mare è possibile vedere, quali principali elementi di delimitazione, a quote degradanti, il centro abitato, la strada statale, il fiume con i suoi argini, la laguna di Nora e il mare.

Dunque il centro abitato risulta intercluso tra il fiume e la strada statale, e considerando anche i vincoli che discendono dal PAI, l'unica direttrice di espansione possibile è quella verso il mare congiungendosi alle aree limitrofe dell'antico nucleo di Nora, zona di valore inestimabile e di rilevanza internazionale. Le aree di collegamento tra i due nuclei, connotate da significative presenze di edificazione aggregata e sparsa, con la esclusione dell'oliveto storico da salvaguardare, ben possono essere assoggettate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, con ampi spazi destinati a verde e servizi per la collettività.

L'oliveto storico e la cinta agricola di contatto saranno coltivati con metodi esclusivamente biologici e potranno ospitare orti urbani, fattorie didattiche e azioni multifunzionali dell'agricoltura.

### **AMBITO EXTRAURBANO:**

Pula, a differenza di Comuni limitrofi che hanno costruito il proprio sviluppo economico principalmente sulla presenza di una raffineria di petrolio, ha fondato il proprio sviluppo sulla

industria del turismo e sull'agricoltura. Il futuro sviluppo si baserà sul valore elevato, che il proprio territorio ha mantenuto, in termini ambientali, paesaggistici, rurali e storico culturali.

In ambito agricolo Pula si è sempre distinta per le eccellenze colturali, per le sperimentazioni diverse e nell'attualità è già stato avviato lo studio del Programma di Conservazione e di Valorizzazione delle zone agricole ricomprese nelle aree della bonifica di Pula, i cui risultati influenzeranno l'organizzazione dell'agro produttivo.

Il territorio, di elevato interesse naturalistico, che è stato incluso in parte nel parco regionale di Gutturu Mannu, costituirà un forte richiamo per appassionati e turismo.

Gli insediamenti turistici di Santa Margherita, nati a partire dagli anni '60, destinati prevalentemente a seconde case, possono fornire validi spunti per interventi di riqualificazione e/o trasformazione in strutture ricettive.

Inoltre la presenza del Forte Village che costituisce un punto di eccellenza per lo scenario turistico balneare, può sviluppare un potenziale di osmosi per lo sviluppo economico del territorio e in particolare con le produzioni agricole specializzate dell'area.

### **RUOLO ASSEGNATO DAL PPR AL TERRITORIO DI PULA**

Il territorio di Pula è riconosciuto dal PPR come Comune a vocazione agricole e turistica con presenze turistiche di circa 398427 unità e permanenza media pari a 5,2 giornate, con un'incidenza dei turisti stranieri del 37%.

Le caratteristiche territoriali individuate dal PPR sono:

- L'insediamento turistico costiero di Santa Margherita connotato dal suo sviluppo lineare;
- L'impianto insediativo agricolo sulla piana di Santa Margherita;
- Il sistema delle infrastrutture e dei servizi avanzati per la ricerca tecnologica del Parco Scientifico Tecnologico della Sardegna disposto nella valle del Rio Palaceris;

Il PPR pone in evidenza che il territorio è caratterizzato da problematiche rilevanti soprattutto di infrastrutturazione di interesse metropolitano e regionale, di organizzazione della residenzialità di area vasta, di valorizzazione e di fruizione turistica delle risorse marino costiere e montane.

Secondo il PPR gli elementi da mettere a valore per promuovere uno sviluppo sostenibile sono rappresentati dalle risorse ambientali in ambito costiero ad elevata fruibilità, dal percorso costiero che le congiunge e dalla presenza di aree ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, oltre al suo esteso patrimonio boschivo. Altri elementi sono l'insediamento costiero fenico di Nora, la presenza di risorse a specificità produttive legate all'attività agricola, la successione di insediamenti turistici ed alberghieri e il sistema delle infrastrutture e dei servizi avanzati per la ricerca tecnologica.

Gli obiettivi indicati dal PPR che si intendono perseguire con l'adeguamento del PUC, riguardano:

- La riqualificazione della struttura insediativa del centro urbano di Pula con sistemazione a verde degli spazi interstiziali;
- La riqualificazione urbana e ambientale delle strutture insediative dei nuclei costieri;
- La riqualificazione degli insediamenti turistici attraverso il progressivo adeguamento strutturale favorendo il cambio di destinazione d'uso in strutture ricettive, anche mediante premialità volumetriche;
- La riqualificazione dello spazio storico di connessione tra il centro abitato e l'area archeologica;
- La qualificazione del sistema degli approdi turistici costieri attraverso il potenziamento dei servizi portuali;

- L'integrazione e la valorizzazione dei servizi e delle attività compatibili con la funzione agricola;
- La conservazione dei sistemi ecologici delle spiagge, delle dune e delle zone umide litoranee;
- La riqualificazione del corridoio vallivo del Rio Palaceris;
- L'equilibrio del rapporto tra superficie coperta degli impianti serricoli e la superficie scoperta da destinare ad altri fini agricoli, in modo da mantenere un ordinamento colturale diversificato;
- L'attivazione da parte delle aziende agricole, di programmi di miglioramento agricolo finalizzato all'applicazione delle direttive comunitarie, di un'agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche;
- L'integrazione sul territorio di strutture ed attività collegate al Parco Scientifico e Tecnologico Polaris;

#### **PUNTI DI ARRIVO:**

Sulla base delle suesposte brevi considerazioni, il PUC verrà orientato, mediante specifiche azioni di rimodulazione, a:

- Recuperare il Centro Storico e le zone di prima espansione con interventi di qualità, rispettosi del recupero filologico dell'edificato con adeguamento delle funzioni abitative e dei servizi;
- Garantire elevati livelli di qualità architettonica nelle nuove zone C, mantenendo gli indici territoriali di trasformazione intorno a valori inferiori ad 1, al fine di non perdere i connotati tipici di Pula città giardino con case con un massimo di 2 livelli fuori terra e ampi spazi destinati a verde e adeguati servizi destinati ad attrezzature collettive in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana;
- Riqualificare le attività economiche, artigianale e produttive esistenti e strutture e infrastrutture connesse a nuove volumetrie integrate con l'esistente, rispettose dei valori ambientali e paesaggistici
- Ampliare e rafforzare il settore agricolo, con particolare attenzione alle aree di Bonifica ex Ersat, per le quali è già stato avviato lo studio di Conservazione e di Valorizzazione, che recuperi le antiche produzioni e, tenendo conto delle ampie valenze agro-pedologiche dell'area, sperimentare nuove potenzialità produttive quali frutta e prodotti tropicali e sub tropicali, sostenute dai cambiamenti climatici in corso;
- Mettere a valore le tradizioni culinarie ed enogastronomiche con i prodotti locali;
- Rendere accessibile e fruibile il litorale, ora chiuso da cancelli per lunghi tratti, realizzando aree attrezzate di parcheggio, ristoro e vendita di prodotti locali di qualità;
- Favorire la trasformazione delle seconde case che rimangono vuote per la maggior parte dell'anno, in strutture ricettive;
- Superare il turismo del mordi e fuggi limitato al breve periodo estivo ampliando la stagionalità turistica con strutture ricettive adeguate che possano cogliere i flussi europei ed extraeuropei che viaggiano tutto l'anno per motivi diversi:
  - Storico culturale: l'unicità di Nora che può essere inserita in un circuito UNESCO, la presenza dell'Arena del Forte Village
  - Balneare: le bellezze e l'accessibilità delle spiagge sorrette da strutture alberghiere adeguate;
  - Salute: presenza di centri di benessere che grazie alle condizioni climatiche favorevoli sono frequentabili tutto l'anno e possono costituire attrattiva per le persone anziane residenti in paesi freddi;

- Sportivi : campi da golf, circuiti ciclabili;
  - Ecologici e naturalistici: fruizione valenze botaniche, naturalistiche e ambientali;
  - Religioso: la chiesetta di Sant’Efigio sul litorale di Nora sono un punto di riferimento per la processione del Santo in maggio ed il Santuario di Fra Nazzareno che richiama numerosi fedeli tutto l’anno;
- Potenziare il polo della ricerca scientifica già presente nel Parco Tecnologico Polaris;

### **Il Consiglio Comunale**

- VISTA la suddetta proposte di deliberazione della Giunta Comunale;
- VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e in particolare:
  - Art. 4 lettera d) che stabilisce che il Comune con il piano urbanistico comunale assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali;
  - Art. 19 che detta i contenuti del piano urbanistico comunale;
  - Art. 20 che disciplina la formazione, l’adozione ed approvazione del Piano Urbanistico Comunale;

VISTA la Legge Regionale 25 Novembre 2004, n. 8 e in particolare:

- Art. 1 comma 2) che statuisce che il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica 20 Dicembre 1983 n. 2266/U, contenente la disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna;

VISTO il Testo Unico in materia edilizia approvato con DPR 06 giugno 2001 e ss.mm.ii

VISTO il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con DPR 08 giugno 2001, n. 327;

VISTO il Codice Urbani approvato con D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;

VISTI il D.lgs 4/2008, D.Lgs 128/2010 e la delibera della Giunta Regionale 23/4 del 23 aprile 2008 contenente le direttive per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004, aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 11 aprile 2013 e successive integrazioni con le quali è stato approvato lo studio di compatibilità idraulica e lo studio di pericolosità e rischi da frana, comportante e aggiornamenti alle perimetrazioni e ai livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI, trasmessa all’ADIS con nota prot. 9539 del 6 maggio 2013;



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con dieci voti favorevoli e tre astenuti (Loi, Fa, Toccori);

### **DELIBERA**

DI ASSUMERE, in merito alle osservazioni pervenute al PUC e al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con la sola eccezione di quelle contenute nella nota prot. 14127/DG del 7 aprile 2016 della Regione Autonoma della Sardegna, che sono state valutate nella seduta del 17/04/2018, le determinazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

Di APPROVARE le linee strategiche generali e i punti di arrivo, espressi in premessa, da porre alla base delle azioni necessarie per la rivisitazione del Piano Urbanistico Comunale;

DI CONFERIRE specifiche direttive ai professionisti che verranno incaricati della revisione del PUC, per il formale recepimento negli elaborati del piano, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, degli indirizzi espressi con le linee strategiche, elaborati che dovranno essere sottoposti a conferma e recepimento da parte del Consiglio Comunale e che dovranno tenere conto anche dell'esito dell'esame delle osservazioni regionali, esame che è già stato eseguito nella seduta del 17/04/2018.

#### **Letto, confermato e sottoscritto**

**Il Presidente**

*F.to Carla Medau*

**Il Segretario Comunale**

*F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa*

**In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 25/05/2018**

**Il Segretario Comunale**

*F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Pula 25/05/2018**

**L'Istruttore Amm.vo Delegato**

Firmato Giuseppina La Corte